<EntPE>PARLAMENTO EUROPEO</EntPE>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1999 | C:\DATA\MAIL\Stars.wmf | 2004 |

Documento di seduta

<RefStatus>FINALE</RefStatus>

<NoDocSe>A5-0172/2004</NoDocSe>

<RefVer></RefVer>

<Date>{18/03/2004}18 marzo 2004</Date>

<RefProcLect>\*\*\*I</RefProcLect>

<TitreType>RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra</Titre>

<DocRef>(COM(2003) 492 – C5‑0397/2003 – 2003/0189(COD))</DocRef>

<Commission>{ENVI}Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</Commission>

Relatore: <Depute>Robert Goodwill</Depute>

PR\_COD\_1am

|  |
| --- |
| Significato dei simboli utilizzati |
|  \* Procedura di consultazione*maggioranza dei voti espressi* \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)*maggioranza dei voti espressi* \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comunemaggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* \*\*\* Parere conforme*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE* \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)*maggioranza dei voti espressi* \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) |

|  |
| --- |
| Emendamenti a un testo legislativo |
| Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. |

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE 4

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 50

PARERE della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 54

<OptDel></OptDel>PARERE DELLA {ITRE}COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA 54

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'{11/08/2003}11 agosto 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 – 2003/0189(COD)).

Nella seduta del {01/09/2003}1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla {ENVI}commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla {ITRE}commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5‑0397/2003).

Nella riunione del {25/09/2003}25 settembre 2003 la {ENVI}commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Robert Goodwill.

Nella riunione del 20 e 21 gennaio 2004, la commissione ha deciso di chiedere il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica della proposta, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento.

Nelle riunioni del 20 gennaio 2004, 17 febbraio 2004 e 16 marzo 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 41 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Robert Goodwill (relatore), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Säid El Khadraoui, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di Béatrice Patrie), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Hans Kronberger, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raffaele Costa), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Jacqueline Rousseaux, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Martin Kastler), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Peder Wachtmeister, Rainer Wieland (in sostituzione di Horst Schnellhardt) e Phillip Whitehead.

<OptDel>Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica sono allegati.</OptDel>

La relazione è stata depositata il 18 marzo 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(COM(2003) 492 – C5‑0397/2003 – 2003/0189(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 492)[[1]](#footnote-1),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5‑0397/2003),

– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

– vista la relazione della {ENVI}commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della {ITRE}commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5‑0172/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. <OptDel>incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.</OptDel>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo proposto dalla Commissione |  | Emendamenti del Parlamento |

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

Visto 1

|  |  |
| --- | --- |
| - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, | - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 ***e l'articolo 175***, |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Il regolamento proposto è simile al regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che era basato sull'articolo 175. L'aggiunta di tale articolo alla base giuridica è coerente con la legislazione comunitaria in vigore.

Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<Article>Considerando 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***(3 bis) Nell'allegato II della decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002 sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. Risulta di conseguenza necessario che i singoli Stati membri abbiano la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.*** |

Motivazione

Occorre tenere in conto gli obblighi specifici dei singoli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni.</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

Considerando 4

|  |  |
| --- | --- |
| (4) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. | (4) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
|  | *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).* |

Motivazione

<OptDelPrev>In tutto il testo l'espressione "gas fluorurati" è sostituita da "gas fluorurati ad effetto serra".</OptDelPrev>

</OptDelPrev>

Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<Article>Considerando 4 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***(4 bis) Dato che esistono alternative agli HFC, PFC e SF6 per la grande maggioranza delle applicazioni, è essenziale limitarne l'uso alle applicazioni per le quali non esistono alternative.*** |

Motivazione

Per la grande maggioranza delle applicazioni esistono sostituti per gli HFC, PFC e SF6. Purtroppo vi è una grande inerzia nel settore che impedisce il rapido affermarsi di alternative, in parte per la relazione pluridecennale con la potente industria dei fluorocarburi, che aveva e continua ad avere un ovvio interesse di parte nell'impiego di CFC, HCFC e ora HFC. Mentre i livelli di CO2, metano e N2O, gli altri gas disciplinati dal protocollo di Kyoto, sono stazionari o in leggero aumento in Europa, le emissioni di HFC in particolare stanno crescendo ad un ritmo molto sostenuto. Il regolamento dovrebbe pertanto promuovere alternative ai gas fluorurati per poter infine giungere ad una graduale eliminazione di questi gas a potente effetto serra.

Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<Article>Considerando 7</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| (7) Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas. | (7) Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas. ***Per adempiere agli obblighi previsti nel quadro del protocollo di Kyoto per quanto riguarda il rilevamento e la notifica delle emissioni di gas fluorurati nel proprio territorio, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire obblighi nazionali supplementari in materia di notifica.***  |

Motivazione

Per poter adempiere gli obblighi di notifica a livello nazionale gli Stati membri devono avere la possibilità di rilevare dati a livello regionale

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

Considerando 8

|  |  |
| --- | --- |
| (8) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest'ultimo. ***Occorre agevolare l'impiego di refrigeranti alternativi mediante meccanismi di mercato costituiti da contingenti trasferibili.*** | (8) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest'ultimo.  |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Per coerenza con la soppressione dell'articolo 10.</OptDelPrev>

Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<Article>Considerando 9 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***(9 bis) Le operazioni di messa in funzione, manutenzione, riparazione nonché le attività di recupero e di ispezione attengono a professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti opportunamente formati e certificati. La messa a punto di una serie di criteri europei per le qualifiche professionali è pertanto essenziale per centrare gli obiettivi della presente direttiva.*** |

Motivazione

Assieme agli emendamenti 1 e 2 il presente emendamento rafforza le disposizioni riguardanti i programmi di formazione e certificazione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

Articolo 1, comma 1

|  |  |
| --- | --- |
| Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e ***all'immissione in commercio*** di taluni gas fluorurati ad effetto serra, ***segnatamente*** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo nonché alla comunicazione di ***informazioni*** su questi gas. ***Tali sostanze sono indicate nell'allegato A del protocollo di Kyoto.*** L'allegato I ***ne*** riporta un elenco indicativo. | Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e ***al recupero*** di taluni gas fluorurati ad effetto serra, ***tra cui*** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo***,*** ***quali elencati nell'allegato A*** ***del protocollo di Kyoto, all'immissione in commercio e all'uso di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas*** nonché alla comunicazione di ***dati*** su questi gas. L'allegato I riporta un elenco indicativo ***dei gas contemplati dal presente regolamento***. |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Il regolamento si applica all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra e non all'immissione in commercio dei gas in quanto tali.</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera -a) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***-a) "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica gas fluorurati ad effetto serra all'interno della Comunità;*** |

Motivazione

La definizione è ripresa dal regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. La Commissione stessa afferma nella motivazione della proposta che il collegamento con tale regolamento è molto importante, ma poi perde l'occasione di usare formulazioni parallele. Per l'industria sarebbe certamente più facile se vi fosse corrispondenza fra le definizioni. In questo caso le parole "sostanze controllate" del regolamento n. 2037/2000 sono state sostituite da "gas fluorurati ad effetto serra".

Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera a)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| a) "immissione in commercio", la fornitura, ***per la prima volta nell'Unione europea, di prodotti ed impianti non utilizzati contenenti*** gas fluorurati ***da parte di un produttore o di un importatore;***  | a) "immissione in commercio", la fornitura ***o messa a disposizione a terzi***, ***contro pagamento o gratuitamente, di*** gas fluorurati ***disciplinati dal presente regolamento, oppure di prodotti ed apparecchiature che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento detti gas. Per quanto riguarda i veicoli, la "immissione in commercio" si riferisce ai nuovi tipi di veicoli***; |

Motivazione

I gas fluorurati sono sostanze chimiche disciplinate dalla direttiva sui materiali e da quella sui preparati. In dette direttive figura già una definizione di "'immissione in commercio" e essa andrebbe utilizzata per evitare che l'operazione "immissione in commercio" sia definita diversamente in atti diversi. La direttiva sull'ozono 2037/2000 contiene una definizione analoga per "immissione in commercio". La presente proposta della Commissione disciplina elementi essenziali dell'immissione in commercio di prodotti e dispositivi e ciò dovrebbe essere evidente anche nelle definizioni.

<OptDelPrev>L’emendamento è destinato a meglio precisare il campo d’applicazione del regolamento. In considerazione dei costi elevati e dei problemi tecnici legati alla modifica dei veicoli già in produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente ai veicoli di nuovo tipo. Si veda anche l'emendamento all'Articolo 9, paragrafo 2.

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera b)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| b) "contenitore", ***un prodotto destinato al trasporto o allo stoccaggio*** di gas fluorurati; | b) "contenitore", ***un'attrezzatura a pressione trasportabile per la fornitura*** di gas fluorurati ***ad effetto serra, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 1999/36/CE1; non rientrano in questa definizione i contenitori usati in laboratorio a fini analitici e gli aerosol dosatori;*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******1 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.*** |

Motivazione

<OptDelPrev><OptDelPrev>Questa definizione si conforma alla direttiva del Consiglio 1999/36/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20) sui contenitori utilizzati per la fornitura dei gas fluorurati.

Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera c)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| c) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o ***a fini*** di smaltimento; | c) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ***ad effetto serra*** provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o di smaltimento ***delle stesse***; |

Motivazione

*Non ha senso dire che il recupero può aver luogo a fini di smaltimento. Esso dovrebbe aver luogo nel corso delle operazioni di manutenzione o di smaltimento - e successivamente la parte recuperata non viene smaltita.*

</Amend>

Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera e bis) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***e bis) "distruzione", la trasformazione irreversibile della natura chimica di una sostanza;*** |

Motivazione

*L'articolo 4 stabilisce che i gas fluorurati devono essere recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione. Mentre i primi due termini sono definiti all'articolo 2, manca la definizione dell'ultimo.</Amend>*

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

Articolo 2, lettera g)

|  |  |
| --- | --- |
| g) "impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150", un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150, come indicato nell'allegato I; | g) "impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150", un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150, come indicato nell'allegato I. ***Nel caso dei veicoli a motore, l'espressione si riferisce ai sistemi di climatizzazione destinati al condizionamento dell'aria all'interno dell'abitacolo impieganti idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150, come indicato nell'allegato I;***  |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Il presente emendamento è volto a chiarire il campo di applicazione del regolamento. I riferimenti ai veicoli a motore non dovrebbero comprendere i sistemi di refrigerazione come quelli installati sui veicoli per il trasporto di alimenti, ecc., contemplati in altri punti del regolamento.</OptDelPrev>

Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g) bis (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g bis) "idrofluorocarburi", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;*** |

Motivazione

*È indispensabile inserire la definizione chimica ai fini della coerenza giuridica per quanto concerne il campo di applicazione del regolamento. Le emissioni di HFC recuperati, riciclati e rigenerati devono a loro volta rientrare nel campo di applicazione del regolamento.*

Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g) ter (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g bis) "perfluorocarburi ", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;*** |

Motivazione

*È indispensabile inserire la definizione chimica ai fini della coerenza giuridica per quanto concerne il campo di applicazione del regolamento. Le emissioni di HFC recuperati, riciclati e rigenerati devono a loro volta rientrare nel campo di applicazione del regolamento.*

</Amend>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

Articolo 2, lettera g) quater (nuova)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g quater) "gas fluorurati", idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, eccetto qualora il preparato sia una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 o abbia un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 15;***  |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>L'aggiunta definisce le sostanze controllate dal regolamento, che sono sia i gas fluorurati puri che le miscele contenenti tali composti, salvo il caso in cui la miscela rientri nel campo di applicazione del regolamento CE n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, o in cui il potenziale di riscaldamento globale della miscela sia molto basso.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

Articolo 2, lettera g) quinquies (nuova)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g quinquies) "potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento globale fino a 100 anni (GWP) pubblicato nella seconda relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) o, se tale valore non è pubblicato, un potenziale di riscaldamento globale determinato in conformità della metodologia IPCC;*** |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Una definizione del potenziale di riscaldamento globale è necessaria poiché non tutti i gas fluorurati ad effetto serra sono elencati nell'allegato I.</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera h)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| h) "condizionatore d'aria HFC-134a perfezionato", un condizionatore d'aria contenente gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***150***, il cui tasso di perdita annuo verificato è inferiore a 20 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***150*** per un sistema ad evaporatore unico, o inferiore a 25 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***150*** per un sistema a doppio evaporatore, ***e che non necessita di ricarica per almeno 12 anni***; | h) "condizionatore d'aria HFC-134a perfezionato", un condizionatore d'aria contenente gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***15***, il cui tasso di perdita annuo verificato è inferiore a 20 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***15*** per un sistema ad evaporatore unico, o inferiore a 25 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a ***15*** per un sistema a doppio evaporatore; |

Motivazione

*L'emendamento propone una riduzione del potenziale di riscaldamento globale da 150 a 15.*

*La formulazione della proposta della Commissione non comporta vantaggi aggiuntivi per l'ambiente oltre a quelli offerti da un tasso di perdita annuo di 20 grammi. Nell'arco di 12 anni circa il 50% del gas fornito in origine andrà probabilmente perduto e i fabbricanti costruiranno condizionatori d'aria con volumi superiori di refrigerante per compensare le perdite. La modifica è altresì necessaria per consentire la ricarica dei sistemi in caso di guasti o collisioni.</Amend>*

</Amend>

Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera i)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| i) "aerosol ***a fini ludico-decorativi", gli aerosol elencati*** nell'allegato delladirettiva 94/48/CE. | i) "aerosol ***tecnici", aerosol usati nella******manutenzione, riparazione, pulitura,******collaudo, disinfezione, costruzione,******installazione e in altre applicazioni per le******quali è richiesta una formulazione non******infiammabile per motivi di sicurezza, ivi compresi gli aerosol utilizzati nelle stelle filanti come definite*** nell'allegato delladirettiva 94/48/CE. |

Motivazione

*Considerando che tale prodotto è ad uso prettamente domestico ed è soprattutto utilizzato dai bambini, occorre aspettare i risultati dello studio scientifico sulle misure di sicurezza riguardanti le stelle filanti prima di imporre un propellente alternativo che rischierebbe, in assenza di certezze riguardante la sicurezza dell'uso, di creare numerosi incidenti domestici.*

Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera i bis) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***i bis) "produttori di piccole serie", produttori di autoveicoli che vendono meno di 50.000 esemplari all'anno nell'UE.*** |

Motivazione

Risulta necessaria una categoria per le piccole serie, dato che in materia vigono condizioni specifiche.

Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<Article>Articolo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Articolo 2 bis*** |
|  | ***Prevenzione*** |
|  | ***Sono adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati.*** |

Motivazione

*Questo obbligo, proposto dalla Commissione come parte dell'articolo 3 sul contenimento, non dovrebbe applicarsi unicamente ai settori della refrigerazione, del riscaldamento e della climatizzazione, bensì a tutti i settori in cui siano usati idrofluorocarburi, perfluorocarburi o SF6.*

Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Sono adottate*** tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati. | 1. ***I proprietari e gli operatori adottano*** tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***. |

Motivazione

*L'emendamento fornisce maggiore chiarezza giuridica.*

Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. Prima della messa in funzione di un impianto di refrigerazione o di condizionamento d'aria o di una pompa di calore, tutti i componenti e l'intero impianto sono sottoposti a test standardizzati definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.*** |

Motivazione

*Il contenimento comincia prima che il sistema venga messo in funzione. Le perdite devono essere rilevate prima dell'introduzione dei gas fluorurati.*

Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, alinea</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati sono ispezionati per verificare la presenza di perdite con la frequenza indicata di seguito: | 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ***il proprietario assicura che*** gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse ***– nonché gli impianti e le pompe mobili, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 9 –*** e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ***ad effetto serra, ad eccezione di apparecchiature e impianti ad uso esclusivamente personale,*** ***siano*** ispezionati per verificare la presenza di perdite ***dopo la manutenzione e su base regolare*** con la frequenza indicata di seguito: |

Motivazione

*<OptDelPrev>L'articolo 9 riguarda gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi, ma esistono altri apparecchi mobili, ad esempio gli impianti frigoriferi mobili, che devono essere anch'essi coperti dalla normativa.*

*È necessario specificare la responsabilità per le ispezioni, la quale deve incombere al proprietario dell'apparecchiatura/impianto. Le ispezioni devono altresì essere effettuate su tutti gli impianti mobili al fine di prevenire perdite. Questa disposizione dovrebbe applicarsi per lo meno ai sistemi con 3 kg o più di refrigerante. Ogni apparecchiatura/impianto rientrante nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), destinate non ad uso professionale ma esclusivamente personale, andrebbero esentate da tale disposizione in modo da evitare oneri indebiti sull'utenza individuale/domestica. Oltre alle ispezioni regolari secondo la frequenza proposta, è opportuno che ogni operazione di manutenzione dell'impianto/apparecchiatura sia seguita da un'ispezione volta ad assicurare che non vi siano perdite.*

Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| a) gli impianti contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati almeno una volta l'anno; | a) gli impianti ***comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e*** contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati ***da società accreditate/personale certificato*** almeno una volta l'anno; |

Motivazione

L’articolo 3 contempla degli obblighi per i sistemi antincendio, tuttavia la dimensione di un sistema non influenza le emissioni. Tutti i sistemi antincendio sono progettati e testati per assicurare che non ci siano emissioni. Un sistema antincendio che presenta delle fughe non assolverebbe alla sua funzione.

Con riguardo ad uno studio sostenuto dalla Commissione come parte del processo ECCP, considerando uno scenario “business as usual” al settore antincendio dovrebbe essere imputato circa lo 0,3% delle emissioni di HFC nella UE e solamente lo 0,0054% delle emissioni di gas ad effetto serra nella UE entro l’anno 2010. La grande maggioranza dei sistemi antincendio sono equipaggiati di un manometro di pressione che costituisce un efficace sistema di rilevamento delle fughe. La norma ISO 14520 raccomanda un controllo settimanale del predetto manometro e richiede l’intervento di una società o di una persona autorizzata due volte all’anno. Il regolamento, pertanto, dovrebbe prevedere che la frequenza delle ispezioni di cui all’articolo 3 non sia applicata ai sistemi antincendio quando questi sono conformi alla norma ISO 14520.

*Le ispezioni previste sono troppo frequenti e si propone un dimezzamento nei sistemi di maggiori dimensioni.*

*Per assicurare la qualità delle ispezioni, il personale che le esegue deve essere certificato e/o far parte di una società accreditata (si veda in appresso l'articolo 5 per quanto concerne proposte di requisiti del personale certificato e delle società accreditate).*

Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| b) gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati quattro volte l'anno;  | b) gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati ***da società accreditate/personale certificato*** quattro volte l'anno;  |

Motivazione

*<OptDelPrev>Per assicurare la qualità delle ispezioni, il personale che le esegue deve essere certificato e/o far parte di una società accreditata (si veda in appresso l'articolo 5 per quanto concerne proposte di requisiti del personale certificato e delle società accreditate).*

Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| c) gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati una volta al mese. | c) gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati ***da società accreditate/personale certificato*** una volta al mese. |

Motivazione

*<OptDelPrev>Per assicurare la qualità delle ispezioni, il personale che le esegue deve essere certificato e/o far parte di una società accreditata (si veda in appresso l'articolo 5 per quanto concerne proposte di requisiti del personale certificato e delle società accreditate).*

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Nel caso previsto alla lettera a), qualora sia stata individuata e riparata una perdita, un mese dopo si procede ad un'ispezione supplementare.***  |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Gli impianti nei quali si verificano perdite andrebbero controllati con maggiore frequenza e viceversa. Il presente regolamento deve rafforzare e non duplicare i regimi d'ispezione esistenti.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 ter (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Nei casi previsti alle lettere b) e c), qualora non vengano rilevate perdite in seguito a tre ispezioni consecutive, la frequenza delle ispezioni viene ridotta rispettivamente a sei e due mesi.*** |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Gli impianti nei quali si verificano perdite andrebbero controllati con maggiore frequenza e viceversa. Il presente regolamento deve rafforzare e non duplicare i sistemi d'ispezione esistenti.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 quater (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.***  |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Gli impianti nei quali si verificano perdite andrebbero controllati con maggiore frequenza e viceversa. Il presente regolamento deve rafforzare e non duplicare i regimi d'ispezione esistenti.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 3

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite, l'autorità competente può adeguare in modo opportuno la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). | 3. Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite ***per monitorare i punti in cui si potrebbe verificare una perdita***, l'autorità competente può adeguare in modo opportuno la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Non è necessario monitorare tutte le parti di un grande impianto di refrigerazione.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 4

|  |  |
| --- | --- |
| 4. ***I proprietari*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati installano sistemi di rilevamento delle perdite. | 4. ***Gli operatori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio ***comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e*** contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati installano sistemi di rilevamento delle perdite ***per monitorare i punti in cui si può verificare una perdita***. |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Ove in uno stesso luogo siano installati sistemi e/o circuiti separati, la quantità di gas fluorurati in ciascuna unità indipendente va considerata come criterio per determinare la frequenza delle ispezioni.

*Non è necessario monitorare tutte le parti di un grande impianto di refrigerazione.*

*L'emendamento propone altresì di sostituire il termine "proprietari" con "operatori", in modo che possano rientrarvi parti terze che operano impianti per conto degli effettivi proprietari.</Amend>*

Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 5</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 5. I proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione. | 5. I proprietari ***e gli operatori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ***ad effetto serra*** installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione. |

Motivazione

*Non è sempre il proprietario ad operare l'impianto. Molte società affittano gli impianti. Quindi bisogna menzionare anche l'operatore.</Amend>*

Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***5 bis. Le perdite vengono identificate e riparate quanto prima possibile da personale debitamente certificato.*** |

Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***5 bis. Le imprese che installano, distribuiscono sistemi di protezione antincendio ovvero ne effettuano la manutenzione, sono registrate presso le autorità competenti.*** |

Motivazione

I requisiti proposti in materia di registrazione prevedono che i proprietari di sistemi tengano registri che possono essere controllati in qualsiasi momento dall'autorità competente o dalla Commissione europea. I proprietari di impianti non sono tenuti a fornire informazioni né ad essere registrati da chiunque li identifichi come proprietari di impianti. Le informazioni si concentrano sull'importazione, l'esportazione, la produzione e il riciclaggio. Non si tratta di identificare per le autorità o per la Commissione europea chi dispone esattamente di sistemi che potrebbero essere ispezionati. È prevedibile che le autorità non saranno in grado di applicare nessuna di queste misure poiché né la tenuta di registri né i requisiti in materia di relazioni consentirebbero alla Commissione europea o alle autorità di sapere dove sono installati i sistemi. Ne consegue che sarebbe impossibile sottoporre a controllo alcuna di tali misure in futuro per cui, alla fine del ciclo di vita dei sistemi di protezione antincendio HFC, il rilascio della sostanza non avrà conseguenze né comporterà l'adozione di misure dissuasive. Ciò è quanto si ritiene stia accadendo con gli idrocarburi alogenati, ma la storia si ripeterà con gli HFC perché non vi sarà alcun meccanismo per sapere dove si trovano.

*Va inoltre considerato che, su tale base, è inadeguato valutare l'impatto ambientale degli HFC provenienti dai sistemi di protezione antincendio sulla base delle sole emissioni annuali. Secondo l'approccio attuale della Commissione europea, occorre considerare l'impatto ambientale degli HFC utilizzando uno scenario in termini di emissioni in base al quale tutti o gran parte degli HFC utilizzati nei sistemi di protezione antincendio sono emessi alla fine della durata di vita dei relativi impianti.*

Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| a) ***circuiti di raffreddamento di*** impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore; | a) impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore; |

Motivazione

*Al fine di ridurre nella misura del possibile le emissioni di gas fluorurati, tali gas dovrebbero essere riciclati, rigenerati o distrutti. In considerazione del rilascio ritardato di agenti di espansione da prodotti in schiuma, si presenta l'opportunità particolare di focalizzare le questioni concernenti la durata di vita in relazione al riciclaggio. A seconda del tipo di schiuma, la quantità complessiva di gas fluorurati residui potrebbe essere pari al 90-92% della quantità iniziale di gas di espansione iniettato nella schiuma (campo di variabilità dei gas residui complessivi allo smantellamento: 0-92%).*

Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***d bis) schiume*** |

Motivazione

*Al fine di ridurre nella misura del possibile le emissioni di gas fluorurati, tali gas dovrebbero essere riciclati, rigenerati o distrutti. In considerazione del rilascio ritardato di agenti di espansione da prodotti in schiuma, si presenta l'opportunità particolare di focalizzare le questioni concernenti la durata di vita in relazione al riciclaggio. A seconda del tipo di schiuma, la quantità complessiva di gas fluorurati residui potrebbe essere pari al 90-92% della quantità iniziale di gas di espansione iniettato nella schiuma (campo di variabilità dei gas residui complessivi allo smantellamento: 0-92%).*

Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 1, frase finale</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione ***o*** in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature. | Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione ***e*** in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature. |

Motivazione

*Il recupero dei gas fluorurati dovrebbe essere previsto sia durante le operazioni di manutenzione e riparazione che nell'atto dello smantellamento finale degli impianti/sistemi.*

Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***3 bis. Gli Stati membri garantiscono l'adozione di un registro elettronico del personale e delle imprese autorizzate accessibile al pubblico.*** |

Motivazione

*Un registro centrale elettronico accessibile al pubblico consentirà ai proprietari e agli operatori di impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra di verificare che le operazioni di manutenzione sono effettuate da personale debitamente autorizzato. Ciò è particolarmente importante per i servizi transfrontalieri. Le organizzazioni professionali nazionali ed europee possono svolgere un ruolo utile a tale riguardo.*

Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione per il personale che ***interviene*** ***nello svolgimento delle*** attività di cui ***agli articoli 3 e 4***. | 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione***/accreditamento*** per il personale***/le imprese di manutenzione*** ***che manipolano gas fluorurati, ivi compreso*** che ***intervengono*** ***nelle*** attività ***di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché recupero e ispezione*** di cui ***all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e articolo 4, sulla base di un insieme di criteri che garantiscono le norme professionali, oppure adeguano ai requisiti del presente regolamento i sistemi già esistenti***. |
|  | ***Il proprietario dell'impianto/sistema assicura che il personale/impresa di manutenzione in questione dispone della certificazione/dell'accreditamento richiesti.*** |
|  | ***Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile per il rilascio della certificazione obbligatoria alle imprese e al personale nei settori industriali interessati e per il controllo dell'adeguata applicazione del regime di certificazione nonché della continuità dell'osservanza delle competenze e delle qualifiche richieste. La certificazione si applica:*** |
|  | ***- alla messa in funzione,*** |
|  | ***- alla riparazione,*** |
|  | ***- alla manutenzione,***  |
|  | ***- alle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 3 e 4.*** |

Motivazione

Il presente articolo prevede programmi di formazione e certificazione ma solo per il personale coinvolto nelle operazioni di contenimento e recupero. Vi sono tuttavia molte altre occasioni oltre quelle figuranti nella definizione in cui il personale maneggia gas fluorurati, ad esempio l'installazione di impianti. Tali attività vanno pertanto coperte dal regolamento.

*La responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'uso di gas fluorurati dovrebbe essere chiarita. I proprietari dell'impianto/sistema contenente tali gas dovrebbero assicurare che il personale/l'impresa di manutenzione dispone della certificazione/approvazione richiesta.*

*Nei singoli Stati membri in determinati settori (per esempio nelle imprese di approvvigionamento energetico) vigono criteri rigorosi per il personale. In tal caso non è necessario istituire nuovi "programmi di formazione e certificazione".*

Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. I programmi di certificazione/accreditamento assicurano che il personale/le imprese di manutenzione che intervengono nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di una competenza in relazione ai regolamenti e alle norme applicabili e per quanto concerne la manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'impianto che trattano nell'ambito della loro professione.*** |

Motivazione

*L'esperienza dimostra che norme elevate per quanto concerne i programmi relativi alla competenza del personale coinvolto nella riparazione, l'ispezione e il riciclaggio delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei gas fluorurati possono ridurre drasticamente le emissioni di tali sostanze, in particolare di quelle provenienti dai sistemi fissi di refrigerazione. Occorre tuttavia stabilire norme certe per quanto riguarda i requisiti dell'accreditamento/certificazione.*

Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. Qualora uno Stato membro ritenga che l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali attestanti un livello sufficiente di competenza per l'esercizio delle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché delle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 3 e 4, sulla base dei quali le autorità competenti riconoscono le qualifiche ottenute in un altro Stato membro, non offrano garanzie adeguate per quanto riguarda le qualifiche professionali, ne informa la Commissione.***  |
|  | ***La Commissione, se del caso, adotta una decisione atta a stabilire i requisiti essenziali e il riconoscimento reciproco dei programmi di formazione e certificazione in conformità della procedura di cui all'articolo 12 bis.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

Motivazione

Le norme esistenti a livello nazionale differiscono notevolmente le une dalle altre mentre è assolutamente indispensabile che esse siano soggette al nuovo approccio del riconoscimento reciproco onde evitare i problemi che possono sorgere in conseguenza delle libertà di prestazione di servizi e di stabilimento e le distorsioni della concorrenza sul mercato internazionale.

*I criteri definiti sulla base dei requisiti essenziali consentiranno agli Stati membri di modificare, se necessario, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali, i loro diplomi di istruzione nazionale, certificati ed altri titoli.*

Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro. | 2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione di cui al paragrafo 1 ***e 1 bis***. ***La Commissione valuta se un programma è conforme al paragrafo 1 bis e, in tal caso, lo approva secondo la procedura di cui al paragrafo 12.*** Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro***, a condizione che tali programmi di certificazione/accreditamento siano stati approvati dalla Commissione;*** |

Motivazione

*È assolutamente indispensabile che vi sia un'autorità in grado di valutare i programmi stabiliti dagli Stati membri onde assicurare un trattamento giusto e paritario dei tecnici di uno Stato membro che desiderano lavorare in un altro Stato membro. La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 12, potrebbe procedere a tale valutazione ed approvazione.*

Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito in riferimento ***all***'anno precedente. | 1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito***, quali specificate in appresso per ciascun gas fluorurato ad effetto serra*** in riferimento ***al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'***anno precedente ***e una copia è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in questione***. |

Motivazione

Lo schema di comunicazione delle informazioni proposto non è pienamente coerente con il regolamento 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche proposte in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento CE 2037/2000 concernente tali sostanze.

*Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.*

Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), alinea</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| a) Ogni produttore che produce più di una tonnellata all'anno comunica: | a) Ogni produttore ***di gas fluorurati ad effetto serra*** che produce più di una tonnellata all'anno comunica: |

Motivazione

*Le informazioni devono specificare chi è responsabile per tale comunicazione e distinguere tra i produttori/importatori di gas fluorurati e i produttori/importatori dei prodotti finali.*

*I produttori e gli importatori non sono in grado di fornire stime delle emissioni previste dei gas che forniscono ad altri, ma possono comunicare dati dettagliati sulle quantità che forniscono e sull'uso previsto.*

*Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato***, indicando le applicazioni nelle quali prevede di utilizzare la sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza***; | - la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato ***ad effetto serra***; |

Motivazione

Le informazioni devono specificare chi è responsabile per tale comunicazione e distinguere tra i produttori/importatori di gas fluorurati e i produttori/importatori dei prodotti finali. Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.

*È una prova diabolica quella richiesta ai produttori e importatori: una dichiarazione sul livello di emissioni che presumibilmente scaturiranno dall’uso dei gas fluorurati in ogni potenziale applicazione. Queste sono informazioni al di fuori del controllo del produttore e potrebbero essere conosciute solo dagli ultimi anelli della catena distributiva.*

Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità prodotte per una serie di applicazioni;*** |

Motivazione

*I produttori e gli importatori non possono fornire stime delle emissioni previste dei gas che forniscono ad altri, ma possono comunicare dati dettagliati sulle quantità che forniscono e sull'uso previsto.*

Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino 1 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- le quantità di gas fluorurati usati, importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti.*** |

Motivazione

*Le informazioni devono specificare chi è responsabile per tale comunicazione e distinguere tra i produttori/importatori di gas fluorurati e i produttori/importatori dei prodotti finali. Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte. | - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte ***di ciascun gas fluorurato***. |

Motivazione

*Perché la comunicazione delle informazioni abbia un senso, le informazioni relative a ciascun gas fluorurato dovrebbero essere fornite separatamente poiché tali gas esercitano un impatto estremamente variabile sul mutamento climatico, dagli HFC 152 con un GWP (potenziale di riscaldamento del pianeta) intorno a 140 agli SF 6 con un GWP pari circa a 23900.*

Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- gli stock.*** |

Motivazione

Lo schema di comunicazione delle informazioni proposto non è pienamente coerente con il regolamento 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche proposte in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento CE 2037/2000 concernente tali sostanze.

*Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.*

Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alinea</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| b) Ogni importatore ***che importa più di una tonnellata all'anno,*** compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: | b) Ogni importatore ***di gas fluorurati ad effetto serra*** compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: |

Motivazione

Lo schema di comunicazione delle informazioni proposto non è pienamente coerente con il regolamento 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche proposte in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento CE 2037/2000 concernente tali sostanze.

*Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.*

Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), trattino 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - le quantità di gas fluorurati immesse in commercio nella Comunità***, distinguendo le applicazioni nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza***; | - le quantità di ***ciascun*** gas ***fluorurato ad effetto serra*** ***importato o fornito*** nella Comunità; |

Motivazione

Lo schema di comunicazione delle informazioni proposto non è pienamente coerente con il regolamento 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche proposte in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento CE 2037/2000 concernente tali sostanze.

*Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.*

*Perché la comunicazione delle informazioni abbia un senso, le informazioni relative a ciascun gas fluorurato dovrebbero essere fornite separatamente poiché tali gas esercitano un impatto estremamente variabile sul mutamento climatico, dagli HFC 152 con un GWP (potenziale di riscaldamento del pianeta) intorno a 140 agli SF 6 con un GWP pari circa a 23900.*

*Le informazioni devono specificare chi è responsabile per tal comunicazione e distinguere tra i produttori/importatori di gas fluorurati e i produttori/importatori dei prodotti finali. Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), trattino 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità importate per una serie di applicazioni;*** |

Motivazione

*I produttori e gli importatori non possono fornire stime delle emissioni previste dei gas che forniscono ad altri, ma possono comunicare dati dettagliati sulle quantità che forniscono e sull'uso previsto.</Amend>*

Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), trattino 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - le quantità di gas ***fluorurati usati*** ***importati*** per essere ***riciclati***, ***rigenerati*** o ***distrutti***. | - le quantità di ***ogni*** gas ***fluorurato***  ***importato*** per essere ***riciclato***, ***rigenerato*** o ***distrutto***. |

Motivazione

*Perché la comunicazione delle informazioni abbia un senso, le informazioni relative a ciascun gas fluorurato dovrebbero essere fornite separatamente poiché tali gas esercitano un impatto estremamente variabile sul mutamento climatico, dagli HFC 152 con un GWP (potenziale di riscaldamento del pianeta) intorno a 140 agli SF 6 con un GWP pari circa a 23900.*

Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- gli stock;*** |

Motivazione

Il regime di notifica proposto non è pienamente coerente con il regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche suggerite in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

*Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.*

Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- una stima delle emissioni prevedibili lungo il ciclo di vita della sostanza.*** |

Motivazione

*La notifica dovrebbe specificare l'ente responsabile tenuto a rendere conto e a distinguere tra produttori/importatori di gas fluorurati e produttori/importatori dei prodotti finali. Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), alinea</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| c) Ogni esportatore ***che esporta più di una tonnellata all'anno***,compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica: | c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica: |

Motivazione

Il regime di notifica proposto non è pienamente coerente con il regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le modifiche suggerite in tale emendamento sono riprese dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Poiché esiste già un regolamento concernente i gas fluorurati quali i CFC e i HCFC, è del tutto ingiustificato introdurre un regime distinto per gli altri gas fluorurati come gli HFC e i PFC, che il settore ha promosso quali sostituti per i CFC e gli HCFC nei sistemi di refrigerazione, aerosol, schiume e altre applicazioni nell'ultimo decennio. La Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un regolamento unico né di uniformare le formulazioni. In ultima analisi, le esigenze in materia di notificazione devono corrispondere l'una all'altra.

Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), trattino 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - le quantità di gas ***fluorurati*** esportate dalla Comunità; | - le quantità di ***ogni*** gas ***fluorurato*** esportate dalla Comunità; |

Motivazione

*Perché la comunicazione delle informazioni abbia un senso, le informazioni relative a ciascun gas fluorurato dovrebbero essere fornite separatamente poiché tali gas esercitano un impatto estremamente variabile sul mutamento climatico, dagli HFC 152 con un GWP (potenziale di riscaldamento del pianeta) intorno a 140 agli SF 6 con un GWP pari circa a 23900.*

Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), trattino 2 </Article>

|  |  |
| --- | --- |
| - le quantità di gas ***fluorurati usati*** ***importati*** per essere ***riciclati***, ***rigenerati*** o ***distrutti***. | - le quantità di ***ogni*** gas ***fluorurato***  ***importato*** per essere ***riciclato***, ***rigenerato*** o ***distrutto***. |

Motivazione

*Perché la comunicazione delle informazioni abbia un senso, le informazioni relative a ciascun gas fluorurato dovrebbero essere fornite separatamente poiché tali gas esercitano un impatto estremamente variabile sul mutamento climatico, dagli HFC 152 con un GWP (potenziale di riscaldamento del pianeta) intorno a 140 agli SF 6 con un GWP pari circa a 23900.*

Emendamento <NumAm>61</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***la Commissione procede ad uno studio per stimare l'impatto delle importazioni ed esportazioni di apparecchiature contenenti gas fluorurati sulle stime precitate in materia di emissioni;*** |

Motivazione

*La notifica dovrebbe specificare l'ente responsabile tenuto a rendere conto e a distinguere tra produttori/importatori di gas fluorurati e produttori/importatori dei prodotti finali. Le pratiche in materia di informazione sono dettagliate per quanto concerne le attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame nella proposta tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di informazione. I requisiti concernenti l'informazione indicati nella proposta tendono unicamente a controllare il flusso degli scambi senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle effettive emissioni. È indispensabile inserire un campione dei dati reali onde assicurare un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento <NumAm>62</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 ter. Le autorità competenti dello Stato membro procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, e notificano alla Commissione le emissioni stimate. Il formato di tale relazione è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.*** |

Motivazione

*La notifica dovrebbe specificare l'ente responsabile tenuto a rendere conto e a distinguere tra produttori/importatori di gas fluorurati e produttori/importatori dei prodotti finali. Le modalità di notifica vengono illustrate in riferimento alle attività internazionali dell'UNFCCC. Non vi è un chiaro legame tra il contenimento e le disposizioni di notifica nella proposta. Gli obblighi di notifica nella proposta controllano unicamente il flusso commerciale senza rispondere agli obiettivi della proposta: il monitoraggio delle emissioni effettive. È essenziale includere un campione dei dati reali onde garantire un quadro accurato delle emissioni.*

<Amend>Emendamento <NumAm>63</NumAm>

Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***3 bis. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, i dati reali sulle emissioni corrispondenti ai dati sulle ricariche vengono registrati seguendo le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, piuttosto che quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali dati vengono registrati da personale formato e certificato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.*** |

**<OptDel></OptDel>**

Motivazione

Rispetto alle stime dei produttori e degli importatori di impianti, <OptDelPrev>i dati annuali sulle ricariche effettive rappresentano un'indicazione molto più precisa per quanto riguarda le emissioni, nel ciclo di vita di un sistema che può superare i 15 anni. Un personale in possesso di formazione e certificazione è più adatto a registrare le quantità usate per ricaricare il sistema.

Emendamento <NumAm>64</NumAm>

<Article>Articolo 7, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio***, salvo che la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 500 chilogrammi l'anno***. | 1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio. |

Motivazione

L'esafluoruro di zolfo (SF6) ha un impatto enorme in materia di riscaldamento globale essendo 23900 volte più nocivo per il clima rispetto al CO2 e avendo un ciclo di vita eccezionalmente lungo nell'atmosfera (3200 anni). Dal momento che esistono alternative che si sono rivelate tecnicamente realizzabili a livello internazionale e che il loro uso contribuisce a una riduzione dei costi rispetto all'SF6, l'uso di quest'ultimo dovrebbe essere vietato quanto prima. Le valutazioni di impatto suggeriscono che, nel caso del solo Regno Unito, l'adozione di tale misura contribuirebbe a ridurre dal 5% al 98% le emissioni di compagnie produttrici di magnesio.

Emendamento <NumAm>65</NumAm>

<Article>Articolo 7, paragrafo 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| ***3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, è vietato l'uso di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi immessi in commercio dal 1° gennaio 2009.*** | ***soppresso*** |

Motivazione

La regolamentazione di omologazione per tipo di cui all'articolo 9 rende superflua la disposizione.

Emendamento <NumAm>66</NumAm>

<Article>Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***3 bis. L'uso di gas fluorurati per la produzione di frigoriferi e congelatori indipendenti da allacciare alla presa elettrica è vietato a decorrere al 1° gennaio 2008.*** |

Motivazione

Nei frigoriferi e congelatori di uso domestico attualmente è già comune l'impiego di idrocarburi sia come mezzo refrigerante che nell'isolamento. A causa delle piccole quantità non sussistono riserve in materia di sicurezza per l'impiego di idrocarburi come refrigeranti in simili apparecchiature.

Emendamento <NumAm>67</NumAm>

<Article>Articolo 8</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| L'immissione in commercio di gas fluorurati nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo. | L'immissione in commercio di ***prodotti e impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento*** gas fluorurati nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo. |

Motivazione

Mentre il paragrafo 2 riguarda l'immissione in commercio di gas fluorurati in quanto sostanze contenute in determinati contenitori, il paragrafo 1 riguarda, con il rinvio all'allegato II, l'immissione in commercio di prodotti e impianti che contengono detti gas o che devono esserne riempiti per poter funzionare.

Inoltre l'emendamento tiene anche conto del fatto che l'immissione in commercio di gas fluorurati, anche a scopo di manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature, non dovrebbe essere vietata o limitata e che a partire da una determinata data le applicazioni indicate all'allegato II in impianti non possano più essere utilizzate, se essi devono essere riempiti con gas fluorurati soltanto dopo la costruzione.

Emendamento <NumAm>68</NumAm>

<Article>Articolo 8, comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***L'immissione in commercio di gas fluorurati in contenitori non ricaricabili è vietata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo se usati a fini analitici e di laboratorio.*** |

Motivazione

Mentre il paragrafo 2 riguarda l'immissione in commercio di gas fluorurati in quanto sostanze contenute in determinati contenitori, il paragrafo 1 riguarda, con il rinvio all'allegato III, l'immissione in commercio di prodotti e impianti che contengono detti gas o devono esserne riempiti per poter funzionare.

Inoltre l'emendamento considera che l'immissione in commercio di gas fluorurati, anche a scopo di manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature, non dovrebbe essere vietata o limitata e che a partire da una determinata data le applicazioni indicate all'allegato II in impianti non possano più essere utilizzate, se essi devono essere riempiti con gas fluorurati soltanto dopo la costruzione.

Emendamento <NumAm>69</NumAm>

<Article>Articolo 8, comma 1 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che utilizzino gas il cui potenziale di riscaldamento globale è inferiore a 150. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per incoraggiare l'immissione sul mercato di tali sistemi, essi notificano tali misure alla Commissione.*** |

Motivazione

Si stanno sviluppando nuove tecnologie che potrebbero sostituire del tutto i gas fluorurati, il che contribuirebbe a ridurre notevolmente le immissioni provenienti da apparecchiature sia fisse sia mobili di refrigerazione e di condizionamento, responsabili dell'effetto serra. È necessario incoraggiare la messa a punto e l'immissione sul mercato di tali tecnologie.

Emendamento <NumAm>70</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dal ***1° gennaio 2005,*** chiunque immetta in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ***con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150*** si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi 40 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema ad evaporatore unico o 50 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema a doppio evaporatore. | 1. Dal ***1° gennaio 2006,*** chiunque immetta in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi 40 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema ad evaporatore unico o 50 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema a doppio evaporatore. |

Motivazione

È necessario che i fabbricanti adottino misure urgenti per ridurre le perdite, ma non è pratico fissare il termine legale in tale settore al 1° gennaio 2005.

Anche condizionatori con HFC a basso potenziale di riscaldamento globaledovrebbero soddisfare queste condizioni, dato che a causa del loro numero elevato si tratta di volumi molto rilevanti caricati in autoveicoli, con un effetto significativo sulle emissioni di gas fluorurati. I produttori dovrebbero considerare una limitazione delle perdite anche in quanto miglioramento produttivo, che può essere interessante per il cliente e porta a aumentare l'affidabilità dei condizionatori d'aria automobilistici.

Emendamento <NumAm>71</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. La Commissione specifica il parametro per misurare il tasso di perdita.*** |

Motivazione

Attualmente non esiste ancora tale parametro. Questo è un punto che deve essere chiarito affinché i fabbricanti possano valutare le modifiche che si impongono a livello di progettazione per ottemperare al tasso di perdita richiesto.

Emendamento <NumAm>72</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 2. ***Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, dal*** 1° gennaio 2009 ***è vietata l'immissione in commercio di veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.*** | 2. ***Dal*** 1° gennaio 2009 ***gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione per tipo CE a norma della direttiva 70/156/CEE per un nuovo tipo di autoveicolo se il potenziale di riscaldamento globale del gas utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50. Per i produttori di piccole serie il divieto vige dal 1° gennaio 2011.*** |

Motivazione

Il legame tra le nuove tecnologie e la procedura di omologazione per tipo si è dimostrato un metodo efficace e conveniente per innovazioni tecnologiche sperimentate. Inoltre non bisogna puntare a soluzioni intermedie ma utilizzare soluzioni avanzate, compatibili con l'ambiente e sicure.

Emendamento <NumAm>73</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***2 bis . Dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri rifiutano l'omologazione, la vendita o l'esercizio di autoveicoli nuovi equipaggiati con impianti di condizionamento d'aria contenenti gas con potenziale di riscaldamento globale superiore a 50.*** |

Motivazione

Con la diffusione di nuovi tipi i vecchi impianti spariranno, tuttavia occorre indicare una data finale certa, a partire dalla quale i tipi vecchi devono essere riadattati.

Emendamento <NumAm>74</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***2 ter. Gli Stati membri promuovono l’installazione di impianti di condizionamento d’aria contenenti un gas, come il CO2, efficiente e con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l’installazione di impianti di condizionamento con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.*** |

Motivazione

Sono in fase di sviluppo nuove tecnologie che potrebbero permettere di sostituire interamente l’uso di gas fluorurati. Una diminuzione della tassa di circolazione, per esempio, potrebbe incoraggiare una rapida adozione di questi impianti.

Emendamento <NumAm>75</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2 quater (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***2 quater. Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari o fiscali per consentire la modifica di autoveicoli in circolazione con il montaggio di impianti di condizionamento d'aria che utilizzano gas con un potenziale di riscaldamento globale massimo inferiore a 50.*** |

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

<Amend>Emendamento <NumAm>76</NumAm>

Articolo 10

|  |  |
| --- | --- |
| ***Articolo 10******Contingenti******1. Chiunque intenda immettere in commercio dal 1° gennaio 2009 veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 riceve un contingente corrispondente a una percentuale dei veicoli che ha immesso in commercio, calcolato secondo i seguenti criteri:******a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, l'80% dei veicoli immessi in commercio nel 2007;******b) nel 2010, il 60% dei veicoli immessi in commercio nel 2008;******c) nel 2011, il 40% dei veicoli immessi in commercio nel 2009;******d) nel 2012, il 20% dei veicoli immessi in commercio nel 2010;******e) nel 2013, il 10% dei veicoli immessi in commercio nel 2011.******2. Le richieste di assegnazione del primo contingente, corredate di informazioni sul numero di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1 immessi in commercio dal richiedente, sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno 2008. Le richieste relative ai contingenti successivi sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.******Il contingente annuo assegnato a ciascun detentore è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 settembre di ogni anno.******3. Il contingente assegnato dà diritto a chi lo detiene di immettere in commercio un numero corrispondente di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1, in ragione di un veicolo per ogni unità del contingente. I contingenti possono essere trasferiti da un detentore all'altro senza restrizioni. I trasferimenti diventano effettivi una volta notificati alla Commissione.******4. Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria che non impiegano gas fluorurati o contenenti gas fluorurati dal potenziale di riscaldamento globale pari o inferiore a 150, ha diritto ad ottenere un aumento corrispondente del proprio contingente per il 2009 inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso.******Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria HFC-134a perfezionati, ha diritto ad ottenere, inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso, un aumento del proprio contingente per il 2009 corrispondente al 50% del numero di tali veicoli immessi in commercio.******5. Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni detentore di contingenti comunica il numero dei veicoli di cui al paragrafo 1 immessi in commercio nell'anno precedente e fornisce la relativa documentazione. La prima comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 marzo 2010. Ciascun veicolo munito di un impianto di condizionamento d'aria HFC-134a perfezionato è considerato pari a metà veicolo.******6. Il 30 giugno di ogni anno, dal contingente di ciascun detentore è detratta una quota corrispondente al numero di tali veicoli immessi in commercio dall'interessato nell'anno precedente.******7. I detentori di contingenti che superano la propria quota subiscono una detrazione dal contingente dell'anno successivo pari a due unità per ciascun veicolo in eccesso.******8. Le quote inutilizzate sono aggiunte al contingente assegnato al detentore per l'anno successivo.******9. Il 30 luglio 2014 è pubblicato il nome di ogni detentore di contingenti che abbia superato le quote complessive detenute per il periodo 2009-2013. Ad ogni detentore di contingenti il cui nome è pubblicato è comminata una sanzione pecuniaria di 200 euro per ciascun veicolo in eccesso.******10. I detentori di contingenti che dopo il 2013 siano in possesso di quote residue possono continuare ad immettere in commercio i veicoli di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2018 in conformità dei paragrafi da 5 a 9.******11. In deroga ai paragrafi da 2 a 10, le prescrizioni del presente articolo non si applicano a chi immette in commercio veicoli al di sotto dei limiti delle piccole serie e di fine serie definiti nell'allegato XII della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, sempre che il numero dei veicoli immessi in commercio sia inferiore a tali limiti. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano altresì a chi immette in commercio un veicolo già detenuto per uso personale.******12. Per consentire ai nuovi operatori di accedere al mercato, chi non abbia immesso in commercio veicoli nel periodo di cui al paragrafo 1 (anno X-2) riceve un contingente non trasferibile corrispondente alla percentuale pertinente di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e) dei veicoli immessi in commercio dall'interessato nell'anno X anziché X-2.******13. Ferme restando le disposizioni del trattato, un gruppo di persone può chiedere che le disposizioni del presente articolo gli siano applicate come a un'unica persona, precisando il periodo nel quale intende operare secondo tale modalità. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo le persone in questione sono responsabili in solido.*** | ***soppresso*** |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Il sistema di contingenti proposto all'articolo 10 per i nuovi veicoli prevede una graduale eliminazione dell'HFC 134a tra il 2009 e il 2018. Questo nuovo sistema comporterebbe però costi amministrativi elevati e risulterebbe complicato. Oltretutto è difficile per i produttori prevedere con precisione l'andamento delle vendite di un determinato modello. Il nuovo sistema sarebbe inoltre impossibile da attuare per i produttori più piccoli che hanno un numero limitato di modelli. L’utilizzo di contingenti potrebbe essere implementato nel quadro di una normativa della UE sull’approvazione di tipo (Direttiva 92/53 e successive modificazioni) e della normativa tecnica di riferimento che disciplina il “certificato di conformità UE”, che prevederebbero anche la graduale eliminazione di questa sostanza refrigerante, fornendo una soluzione semplice, pratica e facile da sorvegliare. Il mercato automobilistico europeo è molto competitivo e vi vengono immessi regolarmente nuovi modelli, pertanto l'eliminazione graduale dell'HFC 134a sarebbe garantita.

Emendamento <NumAm>77</NumAm>

<Article>Articolo 10 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Articolo 10 bis*** |
|  | ***Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di attrezzature che utilizzano gas con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altra natura per promuovere l'immissione sul mercato di siffatte attrezzature, sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione.*** |

Motivazione

Il relatore propone tale misura per i sistemi mobili di condizionamento dell'aria ma non vi è alcun motivo di estenderla a tutti i settori. La promozione di alternative e strumenti economici quali tasse e sovvenzioni sono stati efficaci a limitare le emissioni di gas F.

Emendamento <NumAm>78</NumAm>

<Article>Articolo 10 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Articolo 10 ter*** |
|  | ***Informazioni ai consumatori*** |
|  | ***Gli Stati membri assicurano che i consumatori e i cittadini siano informati del potenziale di riscaldamento globale dei prodotti contenenti gas fluorurati.*** |

Motivazione

Il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati è invisibile e pertanto non noto ai cittadini e ai consumatori. Al fine di incrementare la consapevolezza del potenziale di riscaldamento globale dei prodotti gli Stati membri, di concerto con i produttori, devono utilizzare gli strumenti a loro disposizione (ad esempio etichettatura e campagne d'informazione) per informare il pubblico.

Emendamento <NumAm>79</NumAm>

<Article>Articolo 11, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati negli impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione ***utilizzati in altri modi di trasporto***, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative. | 1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati negli impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative. |

Motivazione

Non vi è alcun motivo di limitare una clausola di riesame solamente al settore dei trasporti, segnatamente in quanto stanno emergendo anche in altri settori alternative ai gas fluorurati.

Emendamento <NumAm>80</NumAm>

<Article>Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali azioni per eliminare gradualmente gli HFC nei nuovi sistemi di condizionamento dell'aria, di refrigerazione e di pompaggio di calore, sulla base di una valutazione delle tecnologie alternative con emissioni totali di gas a effetto serra (dirette e indirette) più basse.*** |

Motivazione

Le emissioni HFC da dispositivi fissi di raffreddamento, refrigerazione e riscaldamento sono allo stesso livello di quelle del MAC e continueranno ad aumentare. Tecnologie di CO2 come pure altre tecnologie ecologiche sono attualmente in fase di sviluppo da parte dell'industria europea, consentendo un'attuazione graduale a partire da una data più tempestiva.

Emendamento <NumAm>81</NumAm>

<Article>Articolo 11, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- verifica se le disposizioni e le finalità di cui all'articolo 4 in materia di riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas fluorurati a effetto serra sono state osservate e conseguite, nonché esamina se sia necessario rivedere le definizioni, i requisiti e le procedure di autorizzazione vigenti nel trasporto transfrontaliero di gas fluorurati a effetto serra a fini di riciclaggio o di sfruttamento termico.*** |

Motivazione

Il regolamento proposto dalla Commissione contiene disposizioni per il recupero di gas fluorurati a effetto serra. Nel contesto della revisione e in collegamento con le misure per limitare le emissioni si dovrebbe pertanto verificare anche se sono stati conseguiti gli obiettivi in materia di recupero e se il quadro giuridico vigente per il recupero o la rigenerazione sia compatibile con gli obiettivi proposti.

Emendamento <NumAm>82</NumAm>

<Article>Articolo 11, paragrafo 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. | 3. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento ***nonché di modifica alla direttiva 2001/56/CE per tener conto delle necessarie procedure di controllo per la misurazione del tasso di perdita dai sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli***. |

Motivazione

Una norma dell'Unione europea per la misurazione dei tassi di perdita deve essere stabilita e inclusa nell'ambito dei requisiti dell'omologazione dei veicoli. La direttiva 2001/56/CE concerne la procedura CE per l'omologazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento e dovrebbe essere modificata per includere i requisiti del presente regolamento sui sistemi di condizionamento dell'aria.

Emendamento <NumAm>83</NumAm>

<Article>Articolo 12 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Articolo 12 bis*** |
|  | ***Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali*** |
|  | ***1. La Commissione è assistita da un Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, qui di seguito denominato "il Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*** |
|  | ***2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.*** |
|  | ***3. Il Comitato può essere invitato a fornire il suo parere su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento.*** |
|  | ***4. Il Comitato approva le sue norme di procedura.*** |

Motivazione

Il presente emendamento deriva logicamente dall'emendamento 1.

</OptDelPrev></Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>84</NumAm>

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gas fluorurato | Applicazione | Data di messa al bando |
| Gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a ***150*** | Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri | 1° gennaio 2009 - ***31 dicembre 2013\**** |
| Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Contenitori non ricaricabili, tranne quelli usati a fini analitici e di laboratorio e gli aerosol dosatori | Un anno dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta | Data di entrata in vigore |
| ***Perfluorocarburi*** | ***Sistemi di protezione antincendio ed estintori*** | ***Data di entrata in vigore*** |
| Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Finestre | Due anni dopo l'entrata in vigore |
| Esafluoruro di zolfo | Calzature | Data di entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi | Schiume monocomponente, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali | Un anno dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi | Aerosol ***a fini ludico-decorativi*** | ***Tre*** anni dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Calzature | 1° luglio 2006 |

\* ***Limitazione progressiva dell'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10***.

Emendamenti del Parlamento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gas fluorurato | Applicazione | Data di messa al bando |
| Gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a ***50*** | Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri | 1° gennaio 2009 - ***(1° gennaio 2011)***\* |
| Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Contenitori non ricaricabili, tranne quelli usati a fini analitici e di laboratorio e gli aerosol dosatori | Un anno dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta | Data di entrata in vigore |
| ***Soppresso*** | ***Soppresso*** | ***Soppresso*** |
| Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Finestre | Due anni dopo l'entrata in vigore |
| Esafluoruro di zolfo | Calzature | Data di entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi | Schiume monocomponente, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali | Un anno dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi | Aerosol***, esclusi aerosol tecnici e dosatori medici a inalazione o altri prodotti farmaceutici*** | ***Due*** anni dopo l'entrata in vigore |
| Idrofluorocarburi e perfluorocarburi | Calzature | 1° luglio 2006 |

*\** ***Per i produttori di piccole serie il divieto vige dal 1° gennaio 2011***.

MOTIVAZIONE

L'introduzione di idrofluorocarburi (HFC) nei sistemi di refrigerazione, negli aerosol e in altre applicazioni ha contribuito in modo importante alla notevole riduzione dell'utilizzo di clorofluorocarburi (CFC) che, in quanto gas a effetto serra, hanno rappresentato una delle cause principali della riduzione dello strato di ozono nella stratosfera. Ricorrendo a sostanze alternative quali gli HFC, gli Stati membri dell'UE hanno potuto rispettare i requisiti del Protocollo di Montreal. Inoltre gli HFC hanno alcune caratteristiche che li rendono difficili da sostituire in talune applicazioni. Sono disponibili alternative che però presentano alcuni inconvenienti, ad esempio gli idrocarburi, che sono infiammabili, e l'ammoniaca, che è tossica. Il biossido di carbonio e le pompe Sterling vengono ora immessi sul mercato per alcune applicazioni di refrigerazione.

Gli HFC, come il CO2, sono gas a effetto serra, il loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) si misura in relazione al CO2 che ha un GWP pari a 1. Il presente regolamento contribuirà innanzitutto al contenimento degli HFC negli impianti e, in secondo luogo, nel caso dei sistemi di condizionamento dell'aria, richiederà il passaggio dall'HFC-134a, con un GWP di 1300, all'HFC-152a, con un GWP di 140.

È altresì importante tenere conto del "ciclo di vita" dei vari gas fluorurati, vale a dire del periodo in cui essi sono presenti nell'atmosfera. Da questo punto di vista l'HFC-134a possiede un ciclo di vita atmosferica di 14 anni, mentre l'HFC-152a si degrada dieci volte più rapidamente.

Il riferimento all'articolo 95 del trattato è valido in quanto si tratta principalmente di una proposta che interessa il mercato unico.

Il relatore ha presentato alcuni emendamenti al fine di semplificare il presente regolamento rendendolo più efficace.

Condizionatori mobili

Il proposto sistema di contingenti per i veicoli, previsto all'articolo 10, sarebbe troppo burocratico e difficile da attuare. I produttori di automobili non possono sempre prevedere l'andamento delle vendite di un particolare modello nell'anno successivo (ad es. la nuova "mini" ha superato abbondantemente tutte le aspettative). Il momento miglior per introdurre nuove tecnologie è l'omologazione di un nuovo modello. Lo scadenzario per l'introduzione dell'HFC-152a o delle alternative di cui all'articolo 10 probabilmente non corrisponderà al programma di introduzione di un nuovo modello da parte di un determinato produttore. Alcuni produttori minori, ad es. quelli di macchine sportive, offrono un numero molto esiguo di modelli e pertanto non potrebbero conformarsi ad una introduzione in cinque fasi. Gli Stati membri potrebbero andare oltre, introducendo incentivi quali una tassa di circolazione meno elevata per il CO2 e per altri sistemi con un GWP inferiore a 100. Occorre tuttavia tenere presente che l'impatto di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un veicolo dipenderà tanto dall'efficienza energetica del suo sistema di condizionamento dell'aria quanto dal tipo di gas utilizzato; in particolare se si riducono al minimo le perdite e se il veicolo viene rottamato in modo da recuperare i materiali tossici.

Impianti fissi

La proposta ha lo scopo di controllare le emissioni mediante ispezioni delle installazioni con frequenze variabili in base alle loro dimensioni. Se vengono rilevate perdite è logico aumentare la frequenza delle ispezioni e viceversa. É anche importante che queste ispezioni siano complementari a quelle esistenti, ad esempio, in materia di norme antincendio. I rilevatori di perdite di cui all'articolo 3 dovrebbero essere collocati in zone come i locali dei compressori poiché non sarebbe pratico né logico monitorare le componenti a basso rischio quali le tubature.

Aerosol

L'uso di HFC negli aerosol va limitato alle applicazioni in cui essi rappresentano l'unico propellente possibile. L'alternativa più usuale sarebbe un HC quale il propano. Stranamente gli HC usati nei prodotti ludico-decorativi, quali il "Silly String" sono stati vietati dalla direttiva 94/48/CE in attesa di uno studio scientifico sugli aspetti riguardanti la sicurezza. Tale studio non è mai stato effettuato e questi prodotti rimangono sul mercato anche se la pubblicazione di detto studio potrebbe in qualsiasi momento condurre al loro divieto. In alcuni casi gli HC possono presentare un rischio di incendio e in altri casi in cui il gas deve o può essere inalato, gli HFC rappresentano l'unica opzione sicura. Ciò è vero anche per alcuni sistemi antincendio in luoghi quali le sale operatorie, che, in determinate circostanze, non possono essere evacuati neppure in caso di incendio.

Una volta approvato, il relatore si augura che questo regolamento contribuisca alla riduzione e al contenimento dei gas a effetto serra iscrivendosi nello sforzo dell'Unione europea e degli Stati membri per rispettare il Protocollo di Kyoto.

**PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO SULLA BASE GIURIDICA**

**Base giuridica della proposta di regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra** (COM(2003) 492 – C5‑0397/2003 – 2003/0189(COD))

Signora Presidente,

con lettera del {22/01/2004}22 gennaio 2004 Lei ha consultato la commissione giuridica e per il mercato interno, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto. Infatti, benché la Commissione avesse basato la sua proposta sull'articolo 95 del trattato CE, alcuni membri della Sua commissione ritenevano che la corretta base giuridica della suddetta proposta dovesse essere l'articolo 175 del trattato CE.

La commissione giuridica e per il mercato interno ha esaminato la questione nella riunione riunioni dell'8 marzo 2004.

Alla commissione giuridica e per il mercato interno si chiede sostanzialmente di verificare l'opportunità della base giuridica scelta per la proposta dalla Commissione e, in particolare, se tale proposta debba essere basata sull'articolo 95 o l'articolo 175 del trattato CE.

Come si evince chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la scelta della base giuridica non deve essere a discrezione del legislatore comunitario bensì deve fondarsi su elementi oggettivi che possono essere sottoposti a controllo giudiziario. Tra questi elementi figurano in particolare la finalità e il contenuto dell'atto giuridico.[[2]](#footnote-2) In pratica, la Corte basa sostanzialmente le proprie conclusioni sui considerando del preambolo.

Occorre altresì determinare se le misure in questione si riferiscono in maniera particolare a un determinato settore di intervento, con un'incidenza soltanto marginale su altre politiche, o se invece entrambi gli aspetti rivestono la medesima importanza.

Se la prima ipotesi è corretta, è sufficiente il ricorso a un'unica base giuridica[[3]](#footnote-3); se invece è corretta la seconda, tale ricorso non è sufficiente[[4]](#footnote-4) e l'istituzione è tenuta ad adottare le misure in questione sulla base di ambedue le disposizioni su cui risposa la sua competenza.[[5]](#footnote-5) Tuttavia, non è possibile ricorrere a una doppia base qualora le procedure previste per ciascuna base giuridica siano reciprocamente incompatibili.[[6]](#footnote-6)

Nella fattispecie, l'applicazione di tali criteri equivale a chiedere se la proposta di regolamento in esame, vistone il contesto, le finalità e il contenuto, è un atto vertente in particolare sulla protezione ambientale, suscettibile di avere un effetto soltanto marginale sul mercato interno, o se invece è un atto perlopiù relativo al mercato interno, che tiene conto marginalmente di taluni requisiti ambientali, oppure se è inestricabilmente connesso sia alla protezione ambientale sia al mercato interno.

È innegabile che numerose disposizioni della proposta di regolamento si riferiscono in maniera specifica all'ambiente. Resta tuttavia il fatto che, in virtù delle considerazioni suesposte, la proposta di regolamento in esame, tenuto conto delle sue finalità e del suo contenuto, è uno strumento inteso principalmente ad armonizzare la legislazione degli Stati membri, il cui obiettivo è la creazione di un mercato interno funzionante.

Ne consegue pertanto, in virtù delle suddette considerazioni, che l'adozione del regolamento deve basarsi su un'unica base giuridica, specificamente relativa al mercato interno. Di conseguenza, la base giuridica corretta è l'articolo 95 del trattato CE.

Nella riunione dell'8 marzo 2004 la commissione giuridica e per il mercato interno ha pertanto deciso all'unanimità[[7]](#footnote-7) che l'articolo 95 del trattato CE è la base giuridica corretta.

Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

<Date>{27/01/2004}27 gennaio 2004</Date>

PARERE <CommissionResp>della {ITRE}commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla {ENVI}commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra</Titre>

<DocRef>(COM(2003) 492 – C5‑0397/2003 – 2003/0189(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>David Robert Bowe</Depute>

 PROCEDURA

Nella riunione del {10/02/2003}2 ottobre 2003 la {ITRE}commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere David Robert Bowe.

Nelle riunioni del 1° dicembre 2003 e del 13 e 27 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 38 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), David Robert Bowe (relatore per parere), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Paul Rübig), Sir Robert Atkins, Ward Beysen (in sostituzione di Marco Cappato), Hiltrud Breyer (in sostituzione di Nuala Ahern), Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di Michel Hansenne), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Massimo Carraro), Elisa Maria Damião (in sostituzione di Harlem Désir), Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Guido Bodrato), Colette Flesch, Glyn Ford (in sostituzione di Gary Titley), Norbert Glante, Roger Helmer (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Hans Karlsson, Helmut Kuhne (in sostituzione di Rolf Linkohr), Werner Langen, Caroline Lucas, Erika Mann, Eryl Margaret McNally, Ana Miranda de Lage, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Elly Plooij-van Gorsel), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, José Javier Pomés Ruiz (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

<OptDelPrev>L'Unione europea svolge un ruolo di primo piano nel dibattito mondiale sulla prevenzione del cambiamento climatico e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Col protocollo di Kyoto l'UE si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'8% nel primo periodo di adempimento, il che comporta una riduzione di circa 340 milioni di tonnellate di CO2.

La Commissione cita come obiettivo generale della proposta quello di "fornire un contributo significativo (...) al raggiungimento del traguardo fissato per la Comunità europea dal protocollo di Kyoto". Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione propone di migliorare il contenimento dei gas fluorurati, di proibirne l'uso in talune applicazioni per le quali esistono delle alternative e di limitare l'uso di tali gas negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli al composto chimico che ha il più basso equivalente di biossido di carbonio.

La Commissione stima che, in assenza di misure legislative, le emissioni nell'UE cresceranno da 65,2 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio a 98 milioni nel 2010, con un aumento di circa il 50%. La quota maggiore proviene da un aumento delle applicazioni relative alla refrigerazione e alla climatizzazione e dagli impianti di condizionamento d'aria mobili, quali quelli installati sugli autoveicoli. La Commissione spera che la proposta ci consentirà di invertire la tendenza e di ridurre di circa 23 milioni di tonnellate equivalenti il livello di emissioni raggiunto nel 2010. Il risultato sarebbero circa 75 milioni di tonnellate equivalenti di emissioni. In confronto all'obiettivo di una riduzione dell'8%, non è ancora abbastanza.

Incidenza della proposta nei settori di competenza di questa commissione:

**1. Industria**

Per l'industria è importante che la legislazione sia chiara, semplice e precisa. Purtroppo non è sempre così nel caso del testo in questione. Mancano alcune definizioni, vengono usati due termini per indicare la stessa cosa, ecc. Per facilitare la comprensione e la trasposizione del provvedimento legislativo, specialmente trattandosi di un regolamento, che non viene trasposto in norme nazionali, è necessario modificarlo. Un paio di emendamenti sono stati redatti a questi fini, ad esempio le definizioni di "produttore" e di "distruzione".

La proposta avrà un impatto su vari settori industriali in diversi modi.

I **produttori di gas fluorurati** dovranno seguire delle regole in materia di comunicazione delle informazioni e di immissione in commercio. La domanda di certi gas, ad esempio l'esafluoruro di zolfo, diminuirà a mano a mano che il loro uso diventerà proibito in vari campi. Potrà invece aumentare la domanda di HFC-152a, l'unico gas dal potenziale di riscaldamento globale inferiore a 150.

I **produttori di aerosol** dovranno trovare altri gas per far funzionare gli aerosol a fini ludico-decorativi e un paio di altri gas tecnici. Al momento questo non sembra essere un grosso problema. Gli aerosol dosatori ad uso medico sono esenti da cambiamenti.

I **produttori di impianti di refrigerazione e di climatizzazione** dovranno prendere in considerazione le nuove esigenze in materia di contenimento e di comunicazione dei dati. Le reazioni dei vari operatori sono contrastanti: quelli che utilizzano gas fluorurati vorrebbero che la loro graduale eliminazione fosse più lenta. Quelli che usano già l'anidride carbonica a fini di raffreddamento e refrigerazione desiderano che il periodo di graduale eliminazione sia accorciato in modo da accelerare lo sviluppo della nuova tecnologia. Sono già stati effettuati test preliminari di impianti di climatizzazione riempiti di anidride carbonica, e le case automobilistiche sia europee che d'oltreoceano sono desiderose di utilizzare questa nuova tecnologia. Per questo il relatore ha presentato emendamenti miranti ad incoraggiare il passaggio alla tecnologia basata sull'anidride carbonica. Questa tecnologia farà migliorare in modo significativo il bilancio dei gas ad effetto serra, poiché il gas migliore dopo l'anidride carbonica ha un potenziale di riscaldamento 140 volte superiore a quello di quest'ultima, e alcuni gas sono ancora molto peggiori sotto questo aspetto.

Le **case automobilistiche** dovranno sostenere costi più elevati per i gas utilizzati negli impianti di climatizzazione, e si prevede che i prezzi delle automobili aumenteranno di un massimo di 50 euro se si utilizzeranno altri gas fluorurati e di un massimo di 150 euro in caso di impiego dell'anidride carbonica. Per tale ragione le case preferiscono naturalmente un periodo di transizione più lungo e non vogliono essere costrette a passare alla tecnologia basata sull'anidride carbonica.

**2. Commercio**

Come avviene per tutte le misure in campo ambientale, anche questa provocherà rimostranze da parte dei paesi che stanno sviluppando industrie automobilistiche. Va detto comunque che la climatizzazione con gas fluorurati sarà presto considerata una tecnologia obsoleta. Per i paesi che hanno mercati emergenti potrebbe essere un'abile strategia quella di optare direttamente per la tecnologia ad anidride carbonica, come sta già facendo la Cina. Poiché l'Europa ha un mercato automobilistico di enormi dimensioni, questo regolamento non inciderà più di una nuova norma di sicurezza, che deve essere anch'essa applicata non appena divenuta vincolante.

Le altre misure del regolamento non hanno alcuna incidenza di rilievo sul commercio.

**3. Ricerca**

Alla luce di Kyoto, le tecnologie di raffreddamento che utilizzano l'anidride carbonica offrono nuove opportunità di ricerca e sviluppo, con un conseguente miglioramento del potenziale europeo d'innovazione.</OptDelPrev>

EMENDAMENTI

La {ITRE}commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la {ENVI}commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo della Commissione[[8]](#footnote-8) |  | Emendamenti del Parlamento |

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

Considerando 4

|  |  |
| --- | --- |
| (4) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. | (4) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
|  | *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).* |

Motivazione

<OptDelPrev>In tutto il testo l'espressione "gas fluorurati" è sostituita da "gas fluorurati ad effetto serra".</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<Article>Considerando 8</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| (8) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d’aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest’ultimo. ***Occorre agevolare l’impiego di refrigeranti alternativi mediante meccanismi di mercato costituiti da contingenti trasferibili.*** | (8) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d’aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest’ultimo.  |

Motivazione

L’emendamento è coerente con la soppressione dell’articolo 10.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

Articolo 1, comma 1

|  |  |
| --- | --- |
| Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e ***all'immissione in commercio di taluni*** gas fluorurati ad effetto serra, ***segnatamente*** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo nonché alla comunicazione di informazioni su questi gas. ***Tali sostanze sono indicate nell'allegato A del protocollo di Kyoto.*** L'allegato I ***ne*** riporta un elenco indicativo. | Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e ***al recupero dei*** gas fluorurati ad effetto serra, ***tra cui*** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo ***quali elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto, all'immissione in commercio e all'uso di prodotti ed impianti contenenti tali gas*** nonché alla comunicazione di informazioni su questi gas. L'allegato I riporta un elenco indicativo ***dei gas oggetto del presente regolamento***. |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>Il regolamento si applica all'immissione in commercio di prodotti e impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, non all'immissione in commercio dei gas in quanto tali.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

Articolo 2, lettera -a) (nuova)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***-a) "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica gas fluorurati ad effetto serra all'interno della Comunità;*** |

Motivazione

<OptDelPrev>La definizione è ripresa dal regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. La Commissione stessa afferma nella motivazione della proposta che il collegamento con tale regolamento è molto importante, ma poi perde l'occasione di usare formulazioni parallele. Per l'industria sarebbe certamente più facile se vi fosse corrispondenza fra le definizioni. In questo caso le parole "sostanze controllate" del regolamento n. 2037/2000 sono state sostituite con "gas fluorurati ad effetto serra".</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

Articolo 2, lettera a)

|  |  |
| --- | --- |
| a) “immissione in commercio”, la fornitura, per la prima volta nell’Unione Europea, di prodotti ed impianti non utilizzati contenenti gas fluorurati da parte di un produttore o di un importatore; | a) “immissione in commercio”, la fornitura, per la prima volta nell’Unione Europea, di prodotti ed impianti non utilizzati contenenti gas fluorurati da parte di un produttore o di un importatore; ***la definizione non si applica ai gas fluorurati in quanto tali; per quanto riguarda i veicoli l'“immissione in commercio” si riferisce ai "veicoli di nuovo tipo”;*** |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>L’emendamento è destinato a meglio precisare il campo d’applicazione del regolamento.

In considerazione dei costi elevati e dei problemi tecnici legati alla modifica dei veicoli già in produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente ai veicoli di nuovo tipo.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera b)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| b) "contenitore", ***un prodotto destinato al trasporto o allo stoccaggio*** di gas fluorurati; | b) "contenitore", ***un'attrezzatura a pressione trasportabile per la fornitura*** di gas fluorurati ***ad effetto serra, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 1999/36/CE1; non rientrano in questa definizione i contenitori usati in laboratorio a fini analitici e gli aerosol dosatori;*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******1 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.*** |

Motivazione

<OptDelPrev><OptDelPrev>Questa definizione si conforma alla direttiva del Consiglio 1999/36/CE1 sui contenitori utilizzati per la fornitura dei gas fluorurati.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

Articolo 2, lettera c)

|  |  |
| --- | --- |
| c) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o ***a fini*** di smaltimento; | c) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ***ad effetto serra*** provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o di smaltimento ***delle stesse***; |

Motivazione

<OptDelPrev>Non ha senso dire che il recupero può aver luogo a fini di smaltimento. Esso dovrebbe aver luogo nel corso delle operazioni di manutenzione o di smaltimento - e successivamente la parte recuperata non viene smaltita.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera e bis) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***e bis) "distruzione", la trasformazione irreversibile della natura chimica degli HFC, dei PFC o dell'SF6 al fine di mutarne le caratteristiche e di trasformarli in sostanze non disciplinate dal presente regolamento;*** |

Motivazione

<OptDelPrev>L'articolo 4 stabilisce che i gas fluorurati devono essere recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione. Mentre i primi tre termini sono definiti all'articolo 2, manca la definizione dell'ultimo.</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g), comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***ove applicato ai veicoli a motore, per “impianto di condizionamento d’aria contenente gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150” si intende un impianto di condizionamento d’aria per veicoli, destinato a condizionare l’aria nell'abitacolo, che utilizza idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150, come indicato nell’allegato;*** |

Motivazione

<OptDelPrev>Il presente regolamento riguarda gli impianti di condizionamento d’aria mobili delle autovetture e non gli impianti di refrigerazione dei camion frigoriferi.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento 10<NumAm></NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g bis) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***g bis) "idrofluorocarburo", un composto organico costituito da carbonio, idrogeno e fluoro e la cui molecola contiene non più di sei atomi di carbonio, sia esso isolato o in miscela ovvero contenuto in un preparato, e sia esso vergine, recuperato, riciclato o rigenerato;*** |

Motivazione

<OptDelPrev>È necessario inserire la definizione chimica per dare certezza giuridica in merito al campo di applicazione del regolamento. Le emissioni di HFC recuperati, riciclati e rigenerati debbono essere anch'esse disciplinate dal regolamento.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g ter) (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***g ter)"perfluorocarburo", un composto organico costituito esclusivamente da carbonio e fluoro e la cui molecola contiene non più di sei atomi di carboni, sia esso isolato o in miscela ovvero contenuto in un preparato, e sia esso vergine, recuperato, riciclato o rigenerato;*** |

Motivazione

È necessario inserire la definizione chimica per dare certezza giuridica in merito al campo di applicazione del regolamento. Le emissioni di HFC recuperati, riciclati e rigenerati debbono essere anch'esse disciplinate dal regolamento.<OptDelPrev></OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

Articolo 2, lettera g quater) (nuova)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g quater) "gas fluorurati ad effetto serra", gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, salvo se il preparato è una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 o se il preparato ha un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 15;*** |

<OptDel></OptDel>

Motivazione

<OptDelPrev>L'aggiunta definisce le sostanze controllate dal regolamento, che sono sia i composti gassosi fluorurati puri che le miscele contenenti tali composti, salvo il caso in cui la miscela rientri nel campo di applicazione del regolamento CE n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, o in cui il potenziale di riscaldamento globale della miscela sia molto basso.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

Articolo 2, lettera g quinquies) (nuova)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***g quinquies) "potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento globale fino a 100 anni (100 year time horizon Global Warming Potential, GWP) pubblicato nella seconda relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) o, se tale valore non è pubblicato, un potenziale di riscaldamento globale (GWP) determinato in conformità della metodologia IPCC;*** |

Motivazione

<OptDelPrev>Una definizione del potenziale di riscaldamento globale è necessaria poiché non tutti i gas fluorurati ad effetto serra sono elencati nell'allegato I.

</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera h)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| ***h) “condizionatore d’aria HFC-134a perfezionato”, un condizionatore d’aria contenente gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, il cui tasso di perdita annuo verificato è inferiore a 20 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per un sistema ad evaporatore unico, o inferiore a 25 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per un sistema a doppio evaporatore, e che non necessita di ricarica per almeno 12 anni;*** | ***soppresso*** |

Motivazione

La soppressione di ogni riferimento ai “ condizionatori d’aria HFC-134a perfezionati” deriva dalla soppressione dell’articolo 10 (sistema di contingentamento per un progressivo phase out) di cui al successivo specifico emendamento.

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Sono adottate*** tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati. | 1. ***I proprietari e i gestori adottano*** tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ***ad effetto serra***. |

Motivazione

<OptDelPrev>L'emendamento fornisce maggiore chiarezza giuridica.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 1 bis) (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1 bis. Prima della messa in funzione di un impianto di refrigerazione o di condizionamento d'aria o di una pompa di calore, tutti i componenti e l'intero impianto sono sottoposti a test standardizzati definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.*** |

Motivazione

<OptDelPrev>Il contenimento comincia prima che il sistema venga messo in funzione. Le perdite devono essere rilevate prima dell'introduzione dei gas fluorurati.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati sono ispezionati per verificare la presenza di perdite con la frequenza indicata di seguito: | 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse ***– nonché gli impianti e le pompe mobili, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 9 –*** e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ***ad effetto serra*** sono ispezionati per verificare la presenza di perdite con la frequenza indicata di seguito: |

Motivazione

<OptDelPrev>L'articolo 9 riguarda gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi, ma esistono altri apparecchi mobili, ad esempio gli impianti frigoriferi mobili, che devono essere anch'essi coperti dalla normativa.

</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Per gli impianti di cui alla lettera a), qualora siano state rilevate ed eliminate eventuali perdite, viene effettuata un’ispezione supplementare a distanza di un mese.*** |

Motivazione

Gli impianti nei quali si è verificata la presenza di perdite dovrebbero essere controllati con maggiore regolarità, e viceversa. È importante che il regolamento rafforzi gli attuali sistemi di ispezione senza costituirne un doppione.

</Amend>

Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<Article>Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Per gli impianti di cui alle lettere a), b) e c), qualora non venga rilevata alcuna perdita in occasione di tre ispezioni consecutive, la frequenza delle ispezioni è dimezzata rispettivamente a due anni, a sei mesi e a due mesi.*** |

Motivazione

Gli impianti nei quali si è verificata la presenza di perdite dovrebbero essere controllati con maggiore regolarità, e viceversa. È importante che il regolamento rafforzi gli attuali sistemi di ispezione senza costituirne un doppione.

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 4

|  |  |
| --- | --- |
| 4. I proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati installano sistemi di rilevamento delle perdite. | 4. I proprietari ***e i gestori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** installano sistemi di rilevamento delle perdite. |

Motivazione

<OptDelPrev>Non è sempre il proprietario a gestire l'impianto. Molte società affittano gli impianti. Quindi bisogna citare anche il gestore.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

Articolo 3, paragrafo 5

|  |  |
| --- | --- |
| 5. I proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione. | 5. I proprietari ***e i gestori*** di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ***ad effetto serra*** tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ***ad effetto serra*** installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione. |

Motivazione

<OptDelPrev>Non è sempre il proprietario a gestire l'impianto. Molte società affittano gli impianti. Quindi bisogna citare anche il gestore.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui ***agli articoli*** 3 e 4. | 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui ***all'articolo*** 3***, paragrafi 2-5 e all'articolo*** 4. |

Motivazione

<OptDelPrev>L'aggiunta proposta rende superflua l'estensione dell'obbligo di formazione e di certificazione agli addetti alle forniture (i camionisti per esempio) che non hanno alcuna influenza sull'emissione dei gas fluorurati. Si tratta di evitare alle imprese una pletora di vincoli amministrativi e regolamentari.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

|  |  |
| --- | --- |
| a) Ogni produttore che produce più di una tonnellata all'anno comunica: | a) Ogni produttore ***di gas fluorurati ad effetto serra*** che produce più di una tonnellata all'anno comunica: |
| – la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato***, indicando le applicazioni nelle quali prevede di utilizzare la sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza***; | – la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato ***ad effetto serra***; |
|  | ***– le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità prodotte per una serie di applicazioni;*** |
| – le quantità riciclate, rigenerate o distrutte. | – le quantità ***di gas fluorurati ad effetto serra*** riciclate, rigenerate o distrutte. |

Motivazione

<OptDelPrev>I produttori e gli importatori non possono fornire stime delle emissioni previste dei gas che forniscono ad altri, ma possono comunicare dati dettagliati circa le quantità che forniscono e il loro uso previsto.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

|  |  |
| --- | --- |
| b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: | b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno ***di gas fluorurati ad effetto serra***, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: |
| – le quantità di gas fluorurati immesse in commercio nella Comunità***, distinguendo le applicazioni nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza***; | – le quantità di gas fluorurati ***ad effetto serra*** immesse in commercio nella Comunità; |
|  | ***– le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità importate per una serie di applicazioni;*** |
| – le quantità di gas fluorurati usati importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti. | ***–*** le quantità di gas fluorurati ***ad effetto serra*** usati importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti. |

Motivazione

<OptDelPrev>I produttori e gli importatori non possono fornire stime delle emissioni previste dei gas che forniscono ad altri, ma possono comunicare dati dettagliati circa le quantità che forniscono e il loro uso previsto.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), trattini 1 e 2

|  |  |
| --- | --- |
| – le quantità di gas fluorurati esportate dalla Comunità; | – le quantità di gas fluorurati ***ad effetto serra*** esportate dalla Comunità; |
| – le quantità di gas fluorurati usati esportati per essere riciclati, rigenerati o distrutti. | – le quantità di gas fluorurati ***ad effetto serra*** usati esportati per essere riciclati, rigenerati o distrutti. |

Motivazione

<OptDelPrev>L'emendamento assicura coerenza.

</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento 26</NumAm>

<Article>Articolo 7, paragrafo 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 3. ***Fatto salvo il disposto dell'articolo 10,*** è vietato l'uso di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli ***nuovi*** immessi in commercio dal 1° gennaio 2009. | 3. È vietato l'uso di gas fluorurati ***ad effetto serra*** con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli ***di nuovo tipo*** immessi in commercio dal 1° gennaio 2009. |

Motivazione

*<OptDelPrev>Il sistema dei contingenti di cui all’articolo 10 della proposta della Commissione prevede, per i veicoli nuovi, una graduale eliminazione del gas HFC-134a tra il 2009 e il 2018. Tale sistema implicherebbe elevati costi amministrativi. Un divieto dell'HFC-134a a partire dal 1° gennaio 2009 per i veicoli di nuovo tipo consentirebbe anch'esso la graduale eliminazione di questo tipo di refrigerante e offrirebbe una soluzione più semplice, fattibile dal punto di vista della produzione e sicura.*

</NumAm>

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 3

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, è vietato l'uso di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi immessi in commercio dal 1° gennaio 2009. | 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, è vietato l'uso di gas fluorurati ***ad effetto serra*** con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi immessi in commercio dal 1° gennaio 2009. |

Motivazione

<OptDelPrev>L'emendamento assicura coerenza.</OptDelPrev>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

Articolo 8

|  |  |
| --- | --- |
| L'immissione in commercio di gas fluorurati nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo. | L'immissione in commercio di gas fluorurati ***ad effetto serra*** nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo. |

Motivazione

<OptDelPrev>L'emendamento assicura coerenza.

</OptDelPrev>

</Amend>

Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dal ***1° gennaio 2005***, chiunque immetta in commercio veicoli ***nuovi*** muniti di impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi ***40 grammi di gas fluorurati all’anno per un sistema ad evaporatore unico o 50 grammi di gas fluorurati all’anno per un sistema a doppio evaporatore***. | 1. Dal ***1° gennaio 2007***, chiunque immetta in commercio veicoli ***di nuovo tipo*** muniti di impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi ***adeguati valori limite specificati in un'apposita procedura di verifica inclusa nel quadro di omologazione***. |

Motivazione

Attualmente non esiste una valida procedura di verifica del tasso di perdita. Il 1° gennaio 2005 è una scadenza troppo ravvicinata per poter mettere a punto e applicare una procedura di verifica delle perdite. Inoltre, i valori limite non hanno alcun senso in assenza di una procedura di verifica riconosciuta. Il modo di procedere logico è quello di accordarsi in primo luogo su una procedura e di fissare quindi i valori limite con riferimento a tale procedura.

Indipendentemente dall’assenza di una procedura di verifica valida, il 1° gennaio 2005 è una data troppo ravvicinata per l’introduzione di un nuovo requisito tecnico per un componente di un veicolo che richiede sostanziali adeguamenti dei processi di produzione e dei veicoli.

Le modifiche dei veicoli già in produzione comportano costi eccessivamente elevati. È anche per questa ragione che il 2005 non è accettabile come scadenza per l’introduzione degli obblighi relativi al tasso di perdita. Al fine di consentire la tempestiva introduzione di tali obblighi entro il 1° gennaio 2007 e di garantire l’efficacia sul piano dei costi, essi vanno limitati ai veicoli di nuovo tipo.

Il sistema dei contingenti di cui all’articolo 10 della proposta della Commissione prevede, per i veicoli nuovi, una graduale eliminazione del gas HFC-134a tra il 2009 e il 2018. Tale sistema implicherebbe elevati costi amministrativi. Un divieto dell'HFC-134a a partire dal 1° gennaio 2009 per i veicoli di nuovo tipo consentirebbe anch'esso la graduale eliminazione di questo tipo di refrigerante e offrirebbe una soluzione più semplice, fattibile dal punto di vista della produzione e sicura.

Emendamento 30</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| 2. ***Fatto salvo il disposto dell’articolo 10,*** dal 1° gennaio 2009 è vietata l’immissione in commercio di veicoli ***nuovi*** muniti di impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. | 2. Dal 1° gennaio 2009è vietata l’immissione in commercio di veicoli ***di nuovo*** ***tipo*** muniti di impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. |

Motivazione

*Il sistema dei contingenti di cui all’articolo 10 della proposta della Commissione prevede, per i veicoli nuovi, una graduale eliminazione del gas HFC-134a tra il 2009 e il 2018. Tale sistema implicherebbe elevati costi amministrativi. Un divieto dell'HFC-134a a partire dal 1° gennaio 2009 per i veicoli di nuovo tipo consentirebbe anch'esso la graduale eliminazione di questo tipo di refrigerante e offrirebbe una soluzione più semplice, fattibile dal punto di vista della produzione e sicura.*

*</Amend>*

Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***2 bis. Gli Stati membri promuovono l’installazione di impianti di condizionamento d’aria contenenti un gas, come il CO2, non tossico, efficiente e con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l’installazione di impianti di condizionamento con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.*** |

Motivazione

*Sono in fase di sviluppo nuove tecnologie che potrebbero permettere di sostituire interamente l’uso di gas fluorurati. Una diminuzione della tassa di circolazione, per esempio, potrebbe incoraggiare una rapida adozione di questi impianti.*

Emendamento 32</NumAm>

<Article>Articolo 10</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| ***Articolo 10*** | ***soppresso*** |
| ***Contingenti*** |  |
| ***1. Chiunque intenda immettere in commercio veicolo nuovi muniti di impianti di condizionamento contenenti gas clorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 riceve un contingente corrispondente a una percentuale di veicoli che ha immesso in commercio , calcolato secondo i seguenti criteri :*** |  |
| ***a) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 , l’80% dei veicoli immessi in commercio nel 2007;*** |  |
| ***b) nel 2010, il 60% dei veicoli immessi in commercio nel 2008;*** |  |
| ***c) nel 2011, il 40% dei veicoli immessi in commercio nel 2009;*** |  |
| ***d) nel 2012, il 20% dei veicoli immessi in commercio nel 2010;*** |  |
| ***e) nel 2013, il 10% dei veicoli immessi in commercio nel 2011.*** |  |
| ***2. Le richieste di assegnazione del primo contingente, corredate di informazioni sul numero di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1 immessi in commercio dal richiedente, sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno 2008. Le richieste successive sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.*** |  |
| ***Il contingente annuo assegnato a ciascun detentore è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 settembre di ogni anno.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***3. Il contingente annuo assegnato dà diritto a chi lo detiene di immettere in commercio un numero corrispondente di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1, in ragione di un veicolo per ogni unità del contingente. I contingenti possono essere trasferiti da un detentore all’altro senza restrizioni. I trasferimenti diventano effettivi una volta notificati alla Commissione.*** |  |
| ***4. Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d’aria che non impiegano gas fluorurati o contenenti gas fluorurati dal potenziale di riscaldamento globale pari o inferiore a 150, ha diritto ad ottenere un aumento corrispondente del proprio contingente per il 2009 inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso.*** |  |
| ***Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d’aria HFC-134a perfezionati, ha diritto ad ottenere, inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso, un aumento del proprio contingente per il 2009 corrispondente al 50% del numero di tali veicoli immessi in commercio.*** |  |
| ***5. Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni detentore di contingenti comunica il numero dei veicoli di cui al paragrafo 1 immessi in commercio nell’anno precedente e fornisce la relativa documentazione. La prima comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 marzo 2010. Ciascun veicolo munito di impianto di condizionamento d’aria HFC-134a perfezionato è considerato pari a metà veicolo.*** |  |
| ***6. Il 30 giugno di ogni anno, dal contingente di ciascun detentore è detratta una quota corrispondente al numero di tali veicoli immessi in commercio dall’interessato nell’anno precedente.*** |  |
| ***7. I detentori di contingenti che superano la propria quota subiscono una detrazione dal contingente dell’anno successivo pari a due unità per ogni veicolo in eccesso.*** |  |
| ***8. Le quote inutilizzate sono aggiunte al contingente assegnato al detentore per l’anno successivo.*** |  |
| ***9. Il 30 luglio 2014 è pubblicato il nome di ogni detentore di contingenti che abbia superato le quote complessive detenute per il periodo 2009-2013. Ad ogni detentore di contingenti il cui nome è pubblicato è comminata una sanzione pecuniaria di 200 euro per ciascun veicolo in eccesso.*** |  |
| ***10. I detentori di contingenti che dopo il 2013 siano in possesso di quote residue possono continuare ad immettere in commercio i veicoli di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2018 in conformità dei paragrafi da 5 a 9.*** |  |
| ***11. In deroga ai paragrafi da 2 a 10, le prescrizioni del presente articolo non si applicano a chi immette in commercio veicoli al di sotto dei limiti delle piccole serie e di fine serie definiti nell’allegato XII della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, sempre che il numero dei veicoli immessi in commercio sia inferiore a tali limiti. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano altresì a chi immette in commercio un veicolo già detenuto ad uso personale.*** |  |
| ***12. Per consentire ai nuovi operatori di accedere al mercato, chi non abbia immesso in commercio veicoli nel periodo di cui al paragrafo 1 ( anno X-2) riceve un contingente non trasferibile corrispondente alla percentuale pertinente di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e) dei veicoli immessi in commercio dall’interessato nell’anno X anziché X-2.*** |  |
| ***13. Ferme restando le disposizioni del trattato, un gruppo di persone può chiedere che le disposizioni del presente articolo gli siano applicate come a un’unica persona, precisando il periodo nel quale intende operare secondo tale modalità. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo le persone in questione sono responsabili in solido.*** |  |

Motivazione

<OptDelPrev>Il sistema dei contingenti di cui all’articolo 10 della proposta della Commissione prevede, per i veicoli nuovi, una graduale eliminazione del gas HFC-134a tra il 2009 e il 2018. Tale sistema implicherebbe elevati costi amministrativi e sarebbe complicato. Inoltre, per i produttori è difficile prevedere con precisione le vendite di determinati modelli di veicoli. Per i piccoli produttori, che dispongono di un numero di modelli limitato, sarebbe poi impossibile applicare il sistema. Un divieto dell'HFC-134a a partire dal 1° gennaio 2009 per i veicoli di nuovo tipo consentirebbe anch'esso la graduale eliminazione di questo tipo di refrigerante e offrirebbe una soluzione semplice, pratica e facile da controllare. Il mercato europeo dei veicoli è molto competitivo, per cui vengono regolarmente introdotti nuovi modelli, il che garantisce la progressiva, graduale eliminazione dell'HFC-134a.</OptDelPrev>

</Amend>

1. Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. anche la causa C-42/97, *Parlamento europeo* contro *Consiglio delle Comunità europee* , punto 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Causa C-70/88 *Parlamento europeo* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1991] ECR I-4529, punto 17, e causa C-271/94 *Parlamento europeo* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1996] ECR I-1689, punti 32 e 33. [↑](#footnote-ref-3)
4. Causa 242/87 *Parlamento europeo* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1989] ECR 1425, punti 33-37, e causa C-360/93 *Parlamento europeo* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1996] ECR I-1195, punto 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Causa 165/87 *Commissione europea* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1988] ECR 5545, punti 6-13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Causa C-300/89 *Commissione europea* contro *Consiglio delle Comunità europee* [1991] ECR I-2867, punti 17-21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti, Marianne L.P. Thyssen, Ian Twinn e Diana Wallis. [↑](#footnote-ref-7)
8. GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.MNU[FN1][FN2][FN3]@FNMSG@. [↑](#footnote-ref-8)